

Edizione di venerdì 11 gennaio 2019

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi prorogati al 2019

di **Luca Mambrin**

IMPOSTE INDIRETTE

Legge di bilancio 2019: interventi in materia di imposta di registro

di **Fabio Landuzzi**

ENTI NON COMMERCIALI

La circolare del MiSE sulle imprese sociali

di **Guido Martinelli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il servizio fatturato dal socio alla STP genera reddito professionale

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Voucher: nuovo regime dal 2019

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

Detrazione Iva: il punto (quasi) definitivo dopo la manovra 2019

di **Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi**

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi prorogati al 2019

di Luca Mambrin

La Legge di bilancio 2019 (**L. 145/2018**), ha disposto **la proroga al 31.12.2019** delle **detrazioni fiscali** previste per gli **interventi di riqualificazione energetica**, di **recupero del patrimonio edilizio**, del **bonus mobili ed elettrodomestici** e del **bonus verde**.

Spese di riqualificazione energetica

L'[articolo 1, comma 67, lett. a\), L. 145/2018](#) ha disposto **la proroga**, per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2019**, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti di cui all'[articolo 1, commi da 344 a 349, L. 296/2006](#), confermando nella generalità dei casi la **percentuale di detrazione nella misura del 65%** e altresì confermando **la riduzione dell' aliquota al 50%** per le spese sostenute relative agli interventi di:

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
- acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** prevista dal **Regolamento della Commissione UE n. 811/2013**.

Per quanto riguarda la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** viene invece **confermata** la detrazione nella misura del **65%** per:

- gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con **impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** prevista dal **Regolamento delegato (UE) n. 811/2013** e **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della **comunicazione della Commissione 2014/C 207/02** (detrazione massima pari ad **euro 30.000** e limite di spesa pari ad **euro 46.153,85**);
- per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con **impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione massima pari ad **euro 30.000** e limite di spesa pari ad **euro 46.153,85**).

Sono **esclusi** invece dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Inoltre è stata **confermata la detrazione del 65%** per le **spese sostenute nel 2019** anche su interventi agevolabili introdotti dalla Legge di Bilancio 2018, quali l'acquisto e la posa in opera:

- di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti;
- di **generatori d'aria calda a condensazione**.

Spese di recupero del patrimonio edilizio

L'[articolo 1, comma 67, lett. b\) n. 1, L. 145/2018](#) ha disposto la **proroga** della **detrazione Irpef** per le spese di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'**articolo 16-bis, comma 1, Tuir sostenute fino al 31.12.2019**, nella misura del **50%** e nel **limite massimo di spesa di euro 96.000** per unità immobiliare.

Bonus mobili

L'[articolo 1, comma 67, lett. b\), n. 2, L. 145/2018](#) ha disposto la **proroga** al **31.12.2019** della **detrazione Irpef del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono **spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+** (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad **euro 10.000**.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2019** è necessario che gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** siano iniziati a decorrere dal **1° gennaio 2018**.

Bonus verde

L'[articolo 1, comma 68, L. 145/2018](#) ha disposto inoltre la **proroga** al **31.12.2019** della detrazione Irpef del **36%** su una spesa massima di **euro 5.000** del c.d. "**bonus verde**", ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un'unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:

- la "**sistemazione a verde**" di **aree scoperte private di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE INDIRETTE

Legge di bilancio 2019: interventi in materia di imposta di registro

di **Fabio Landuzzi**

L'[articolo 1, comma 1084, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019) dovrebbe porre definitivamente **fine** alla *querelle* relativa alla portata “**innovativa**” o “**interpretativa autentica**” delle modifiche apportate all'[articolo 20, comma 1, D.P.R. 131/1986](#), dall'[articolo 1, comma 87, lett. a\), Legge di Bilancio 2018](#).

Il divario tra le **due versioni dell'articolo 20 Tur**, quella anteriore e quella successiva alle modifiche anzidette, e la **sostanziale differenza** che ne deriva rispetto alla **concreta applicazione** della norma in termini di “**riqualificazione**” degli atti portati alla registrazione, sono agevolmente percepibili dalla tavola seguente, dove i due testi sono posti a raffronto.

Testo articolo 20 Tur ante modifiche

L'imposta è applicata secondo la **intrinseca natura** e gli **effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione**, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

Testo articolo 20 Tur “novellato”

L'imposta è applicata secondo la **intrinseca attinatura** e gli **effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione**, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli **elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati**, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

Il **tema controverso** era quindi quello della **decorrenza della modifica** normativa, ovvero: tale norma ha natura di **interpretazione autentica** dell'[articolo 20, comma 1, Tur](#), per cui essa si applica **retroattivamente** anche a tutti gli atti per i quali la liquidazione dell'imposta di registro non sia divenuta definitiva? Oppure essa ha solamente **portata innovativa**, e, come tale, si applica esclusivamente agli atti portati alla registrazione **dopo il 1° gennaio 2018**, data di entrata in vigore del testo normativo novellato?

Mentre la **Relazione illustrativa al DDL di Bilancio 2018** era chiaramente **favorevole alla prima soluzione** – laddove si affermava che detta modifica era appunto “**volta a dirimere alcuni dubbi**”

interpretativi sorti in merito alla **portata applicativa** dell'articolo 20 del Tur – la **giurisprudenza** si era prevalentemente orientata **a favore della soluzione “innovativa”** (si veda: **Cassazione n. 2007/2018, n. 4407/2018, n. 14999/2018**. Contro: **CTR Emilia Romagna, n. 2087/14/2018; CTP Reggio Emilia, n. 4/2/2018; CTP Milano, n. 1358/2018**).

La questione sembrava poi essere stata risolta con **un sostanziale “pareggio”** mediante la Risposta resa dall'Agenzia delle Entrate alla **Interrogazione parlamentare n. 5-00644 del 28/11/2018** in cui si era affermato:

- da una parte, che la **norma aveva portata “innovativa”** dell'[articolo 20 Tur](#) in quanto, prendendo spunto dalla **Cassazione n. 2007/2018**, essa rappresenterebbe una *“rivisitazione strutturale, profonda e autentica della fattispecie impositiva pregressa”*; ma
- dall'altra parte, veniva riconosciuto che le modifiche trovano *“applicazione con riferimento all'attività di liquidazione dell'imposta effettuata dagli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018 a prescindere dalla data di registrazione degli atti”*.

In sostanza, si era così **risolta la questione per tutti gli atti** per i quali, a prescindere dalla data della loro registrazione (quindi, anche anteriore al 1° gennaio 2018), **l'attività di liquidazione dell'imposta** di registro da parte degli Uffici preposti **non era a tale data terminata** con la notifica degli avvisi di liquidazione dell'imposta, ma era stata **ribadita la irretroattività del testo novellato**.

Restava quindi pendente tutto il **contenzioso** aperto in merito alla **riqualificazione degli atti** effettuata dall'Amministrazione Finanziaria in forza del precedente testo dell'[articolo 20 Tur](#), con particolare riguardo al caso assai diffuso della c.d. **“cessione indiretta di azienda”** (ovvero, lo schema tipico del conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione nella conferitaria).

Ebbene, ora, alla luce dell'intervento contenuto all'[articolo 1, comma 1084, L. 145/2018 \(Legge di Bilancio 2019\)](#), la questione pare essere stata **definitivamente chiusa**, essendo stata **superata** anche la succitata **interrogazione parlamentare**, poiché il Legislatore ha affermato, senza mezzi termini, che la modifica apportata al testo dell'articolo 20 Tur ha natura di **“interpretazione autentica”** della norma.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

La circolare del MiSE sulle imprese sociali

di **Guido Martinelli**

Dopo la [circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27.12.2018](#), che ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità e sui contenuti delle **modifiche statutarie** che dovranno essere adottate, entro il prossimo 2 agosto, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle Onlus, interviene anche il **Ministero dello sviluppo economico, che, con la [circolare n. 3711/c del 02.01.2019](#) fornisce alcune soluzioni a “problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali”**.

Il **primo aspetto** esaminato è quello delle modalità di iscrizione delle **imprese sociali** all'apposito registro camerale. Infatti, il **decreto interministeriale del 16.03.2018** prevede che, **in sede di iscrizione, debbano essere depositati anche il bilancio di esercizio e quello sociale previsto dal D.Lgs. 112/2017**.

Viene ricordato che, in alcuni casi, è stata rifiutata l'iscrizione, da parte del registro delle imprese, a società **neocostituite** che, proprio per tale motivo, erano impossibilitate a fornire i documenti richiesti.

Il Ministero, facendo riferimento ad un suo precedente parere che allega alla circolare in esame, conferma che **il deposito di detta documentazione non costituisce “requisito per il riconoscimento della qualifica di impresa sociale”**, ma semplice elencazione dei documenti che dovranno essere depositati, anche non contestualmente alla richiesta di iscrizione alla sezione speciale. Pertanto, si potrà provvedere alla iscrizione anche con il mero deposito dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle norme settoriali *“e degli altri atti eventualmente compresenti”*.

Nel caso di atti non ancora esistenti si dovrà provvedere al loro deposito nell'ordinario termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale assunto si ricava, secondo il Ministero, sia dall'esame della **disciplina** complessiva dell'**impresa sociale**, sia *“esaminando la lettera “e” del ridetto **DM 24.01.2018**: il riferimento aperto ivi contenuto a ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa sembra chiaramente esprimere il concetto (visto che appare impossibile che tutti questi elementi siano compresenti all'atto della richiesta di iscrizione alla sezione speciale) che detti elementi andranno iscritti / depositati mano a mano che si manifestano nella vita della società”*.

Un **secondo aspetto** esaminato è relativo all'individuazione del **momento** in cui le **cooperative sociali** dovranno provvedere al **deposito del bilancio sociale** in assenza delle linee guida che

dovranno essere indicate con apposito decreto ministeriale (al momento non ancora emanato).

Richiamando un precedente parere del Ministero del Lavoro (**nota prot. n. 2491 del 22.02.2018**) si conferma che, **fino alla approvazione di tale decreto, il deposito del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali assume carattere facoltativo**, fatta salva l'osservanza di eventuali **disposizioni regionali** in proposito.

Tutto ciò a meno che non trattasi di **cooperative sociali** già tenute alla predisposizione del **bilancio sociale** in quanto volontariamente iscritte nella sezione delle **imprese sociali** in virtù di quanto previsto dall'abrogato **D.Lgs. n. 155/2006** e **obbligate al bilancio sociale** dall'allora vigente **articolo 17**.

Pertanto le **cooperative sociali** potranno:

1. **sottrarsi all'obbligo** del deposito del bilancio sociale fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 112/2017](#),
2. avere comunque la **possibilità**, fino alla data indicata nel punto precedente, di procedere comunque in via **facoltativa** a depositare il bilancio sociale predisposto in conformità alle **precedenti linee guida**.

Una **terza problematica** riguarda la **modalità di adeguamento degli statuti** delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del **D.Lgs. 112/2017**.

La circostanza che le modifiche statutarie imposte *ex lege* dall'[articolo 17 D.Lgs. 112/2017](#) possano essere approvate con **assemblea ordinaria**, chiarisce il Ministero, **non significa che le stesse possano essere approvate, in una ottica di semplificazione, senza l'intervento di un notaio**.

L'**ultimo tema** toccato è relativo all'estensione dell'**obbligo** delle richiamate **modifiche** anche alle **cooperative sociali** e ai loro **consorzi**.

Il Ministero chiarisce che, essendo tali soggetti iscritti di diritto nella **sezione speciale** del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, e considerato che alle stesse la disciplina dell'impresa sociale prevista dalla riforma del terzo settore si applica "*nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili*" **non sussiste nessun obbligo in tal senso in capo agli stessi**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Il servizio fatturato dal socio alla STP genera reddito professionale

di **Alessandro Bonuzzi**

In occasione della [risposta all'istanza d'interpello n. 128/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul tema delle **società tra professionisti**. In particolare, nel caso specifico, la STP istante era costituita nella forma della **società a responsabilità limitata** e aveva per oggetto sociale l'esercizio dell'attività professionale di **dottore commercialista**.

Alla base dell'interpello c'era l'intenzione della società di sottoscrivere con alcuni **soci professionisti**, in possesso di una **partita Iva personale** e senza soluzione di continuità, un **contratto di prestazione d'opera**, di cui agli [articoli 2230 e ss. cod. civ.](#) A fronte del servizio prestato, il compenso sarebbe stato costituito da un **importo annuale**, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate, completamente **indipendente** sia dal **risultato economico** della STP che dalla **partecipazione** posseduta nel **capitale** della stessa.

La società ha richiesto un parere al Fisco su quale fosse il corretto **trattamento fiscale** da riservare, ai fini Irpef e Ires, ai **corrispettivi** riconosciuti ai soci.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato che:

1. le STP, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile, sono **soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto** e che,
2. ai fini della **qualificazione** del reddito da esse prodotto, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, bensì il fatto di **operare in una veste giuridica societaria**,
3. pertanto, allorquando siano costituite nella forma della **snc, sas, srl, spa o sapa**, il **reddito complessivo**, da qualsiasi fonte provenga, è considerato **reddito d'impresa**,

ha analizzato la disciplina civilistica dei **conferimenti** delle Srl.

Ai sensi dell'[articolo 2464, comma 3, cod. civ.](#), **“Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro”**. Inoltre, per effetto del successivo comma 6, **“Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società ...”**.

Nel caso in esame, atteso che lo statuto della STP **non** prevede la **possibilità di conferimenti in natura**, le prestazioni d'opera **non potranno configurare un conferimento di prestazione d'opera**, ma saranno da **qualificarsi** come **attività lavorativa** svolta in favore della società.

In particolare, a parere dell'Agenzia, i compensi corrisposti dalla STP ai soci per le prestazioni d'opera effettuate andranno qualificati quali **redditi di lavoro autonomo** di cui all'[articolo 53 Tuir](#), sui quali la società sarà tenuta a operare la **ritenuta d'acconto** di cui all'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#).

Dall'altra parte, la STP potrà portare in **deduzione** dal proprio reddito d'impresa i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera:

- in ossequio al principio della **derivazione rafforzata**, laddove la società **non** sia una **micro-impresa**;
- in base al principio di **competenza fiscale** di cui all'[articolo 109 Tuir](#), laddove invece la società rientri nei parametri per essere considerata una **micro-impresa**.

Seminario di specializzazione

RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Voucher: nuovo regime dal 2019

di **EVOLUTION**

Dopo anni di incertezza sul trattamento Iva dei **voucher**, grazie soprattutto al Legislatore comunitario, che ha integrato la **Direttiva comunitaria 2006/112/CE**, con l'introduzione del nuovo Capo V, Titolo III, a opera della **Direttiva UE 2016/1065 "Direttiva sui voucher"**, è stato regolamentato il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle **operazioni derivanti dalla cessione e dall'utilizzo di buoni**.

In Italia la **trasposizione** delle disposizioni comunitarie ha preso piede con la **L. 163/2017**, con cui il Governo è stato delegato ad adottare **decreti legislativi** per dare attuazione ad alcune Direttive, tra cui la **2016/1065**.

Sulla **Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018 n. 300**, è stato pubblicato il **D.Lgs. 141/2018 "recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni corrispettivo"**.

Prima dell'intervento del Legislatore, il **vuoto normativo** circa il trattamento Iva delle operazioni derivanti dalla cessione e dall'utilizzo dei **voucher** è stato riempito dall'**Amministrazione finanziaria** che, nel corso degli anni, ha emanato numerose risoluzioni in tema di utilizzo di buoni nelle transazioni commerciali.

Il Fisco ha elaborato una **distinzione** base tra:

- i buoni inquadrabili come **titoli rappresentativi di beni e servizi** che rappresentano nella sostanza un "**pagamento anticipato**" dei beni o dei servizi in esso incorporati e identificati fin da subito e che, per tale ragione, sono **soggetti a Iva al momento dell'emissione**;
- i buoni inquadrabili come **documenti di legittimazione**, la cui circolazione **non** determina l'**anticipazione** della cessione del bene o del servizio incorporato. Gli effetti Iva non si manifestano fino al momento dell'**utilizzo** del **voucher** con l'**individuazione** del **bene** o del **servizio**. Prima della spendita del buono, la circolazione dello stesso non rileva ai fini dell'Iva, giacché assimilata a una **cessione di denaro** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#).

Sulla scorta di tale principio, l'Agenzia delle entrate era da sempre orientata a trattare i buoni come **documenti di legittimazione** considerando, quindi:

- **irrilevante** ai fini Iva l'**emissione** e la **cessione** del **voucher**;

- **rilevante** invece ai fini dell'Iva l'**utilizzo** del buono, ossia l'**acquisto** del bene o del servizio che esso incorpora.

A seguito dell'avvento delle **nuove regole** Iva sul trattamento dei *voucher*, ai fini dell'imposta rilevano **3 definizioni** di buono:

- il **buono-corrispettivo** (definizione generale) ([articolo 6-bis P.R. 633/1972](#));
- il **buono-corrispettivo monouso** ([articolo 6-ter P.R. 633/1972](#));
- il **buono-corrispettivo multiuso** ([articolo 6-quater P.R. 633/1972](#)).

In particolare, per **buono-corrispettivo** si intende uno strumento che, in generale:

- contiene l'**obbligo** di essere **accettato** come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che
- **indica** sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i **beni** o i **servizi** da cedere o prestare o le **identità** dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le **condizioni generali di utilizzo a esso relative**.

Un **buono-corrispettivo** deve intendersi **monouso** se al momento della sua emissione è **nota la disciplina applicabile ai fini Iva** alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Invece, un **buono-corrispettivo** è **multiuso** se al momento della sua emissione **non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva** alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

Nella [Scheda di studio](#) pubblicata in Evolution sono approfonditi i diversi aspetti della materia.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

Detrazione Iva: il punto (quasi) definitivo dopo la manovra 2019

di **Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi**

Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 2/2019”

Per la seconda volta consecutiva l'inizio dell'anno porta con sé dubbi e perplessità fra gli operatori in materia di gestione della detrazione delle fatture ricevute a cavallo d'anno. Per via di alcune interpretazioni eccessivamente restrittive tali dubbi avevano accompagnato anche le liquidazioni in corso 2018 di tutti coloro che (comprensibilmente) avevano, troppo frettolosamente, messo in disparte una norma mai abrogata: l'articolo 1, D.P.R. 100/1998. Oggi possiamo affermarlo, come vedremo, anche con l'avallo, dapprima del Legislatore del recente D.L. 119/2018, nonché, a poca distanza, della Commissione UE. Risolta (o quasi) detta questione, a creare patemi rimane il fatto che il Legislatore ha (stranamente) escluso la praticabilità di tale disposizione per le operazioni relative all'anno precedente e cioè per le fatture, ad esempio, di fine 2018 che arrivano i primi giorni del 2019. A complicare le cose in tale contesto si inserisce, quest'anno, anche il debutto dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 2019. Nell'auspicio che questo possa essere l'ultimo anno travagliato proviamo ad analizzare:

- *come funziona la detrazione ex D.P.R. 100/1998;*
- *come comportarsi per le ultime fatture cartacee 2018.* [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di “La circolare tributaria n. 2/2019?”

Normativa e prassi in sintesi

“La Legge di Bilancio 2019 in sintesi” di *Centro studi tributari Euroconference*

“Normativa e prassi in sintesi”

Giurisprudenza in sintesi

Focus

“La contabilità separata ai fini Iva” di *Carlo Bertacca*

Iva

“Detrazione Iva: il punto (quasi) definitivo dopo la manovra 2019” di *Giovanni Valcarenghi e Francesco Zuech*

Irpef

“Regime forfettario precluso con partecipazione in Srl riconducibile all'attività del socio” di

Fabio Garrini

Istituti deflattivi

“La chiusura dei pvc in versione definitiva” *di Gianfranco Antico*

Riscossione

“Il nuovo volto della rottamazione-ter” *di Andrea Bonghi*

Fatturazione elettronica

“Fattura elettronica: faq, commenti e scenari – seconda parte” *di Fabrizio Fusconi e Augusto Gilioli*

Il caso risolto

“Gli adempimenti e le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari” *di Centro studi tributari*

Scadenzario

Principali scadenze dal 16 al 31 gennaio 2019



LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria

IN OFFERTA PER TE € 143 + IVA anziché € 220 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA